



**AMBASCIATA D'ITALIA
ATENE**

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (progettazione esecutiva in ambiente BIM, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) per la ristrutturazione della Cancelleria e della Residenza dell'Ambasciatore – CIG BA7BB3C567. Costituzione della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse. Nomina di un componente esterno e determinazione del relativo compenso

DECISIONE N. 115

L'AMBASCIATORE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, gli articoli 70 e seguenti in materia di procedura ristretta e l'articolo 93 in materia di commissione giudicatrice;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante le direttive generali per le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero e, in particolare, l'articolo 12, il quale — con riferimento ai contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa — prevede al comma 1 la nomina di una commissione giudicatrice composta da tre o cinque membri; al comma 2, la scelta del presidente e dei membri, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese, consentendo che, in mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente sia scelto tra professionisti locali esperti del settore; al comma 2-bis, che la commissione possa riunirsi con modalità telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni e operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale; al comma 3, che il RUP possa fare parte della commissione e che il capo della sede estera stabilisca le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dai quali i commissari dovranno astenersi; al comma 4, la disciplina delle cause di incompatibilità e di astensione;

PREMESSO che con Decisione n. 9, prot. n. 304-P del 19/01/2026 è stata indetta la procedura ristretta indicata in oggetto, con pubblicazione del relativo avviso di manifestazione di interesse;

DATO ATTO che l'importo posto a base di gara è pari a euro 1.200.788,45 e che, entro il termine di presentazione fissato, sono pervenute n. 38 manifestazioni di interesse;

CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle manifestazioni di interesse e della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, ai fini della formazione dell'elenco dei candidati da invitare;

RILEVATO che l'articolo 12 del D.M. 192/2017 delimita testualmente il proprio ambito applicativo, disponendo al comma 1 la nomina della commissione giudicatrice «per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» e «dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte», mentre la presente Commissione è preposta alla diversa e antecedente fase della valutazione delle manifestazioni di interesse e della verifica dei requisiti di partecipazione;

RITENUTO che le previsioni del citato articolo 12 rilevano nella presente fattispecie in quanto espressive di principi generali in materia di organizzazione delle commissioni della stazione appaltante — segnatamente la composizione del collegio in tre o cinque membri, la loro individuazione in ragione della professionalità e dell'esperienza posseduta e la facoltà di sopperire alla carenza di idonee professionalità interne mediante il ricorso a un membro esterno diverso dal presidente — e che, sotto tali profili, esse trovano applicazione ricorrendo la medesima *ratio* organizzativa;

VISTA la Sezione VIII dell'Avviso di indizione della gara, rubricata «Procedura di individuazione dei candidati da invitare», la quale prevede che, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, un'apposita commissione presieduta dal RUP proceda, in seduta riservata e sulla base della documentazione prodotta dai candidati, alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni, con verbalizzazione dell'esame delle candidature e formazione dell'elenco dei candidati ammessi e di quelli eventualmente esclusi, per questi ultimi con esposizione delle relative motivazioni;

RITENUTO che la Presidenza della Commissione spetta pertanto al Responsabile Unico del Progetto, dott. Alberto Lattavo, in forza di espressa previsione della *lex specialis* di gara, alla quale la stazione appaltante è vincolata, e che tale assetto risulta coerente con la natura in prevalenza vincolata delle verifiche rimesse al collegio in questa fase;

RILEVATO che la partecipazione del Responsabile Unico del Progetto al collegio trova altresì riscontro nell'articolo 12, comma 3, primo periodo, del D.M. 192/2017, a mente del quale il RUP può fare parte della commissione;

CONSIDERATO che occorre pertanto costituire la Commissione nella composizione di tre membri, individuati in ragione della professionalità e dell'esperienza posseduta;

RITENUTO di individuare, nell'ambito del personale della Sede, due componenti dotati delle necessarie competenze in ambito giuridico-amministrativo e in materia di contrattualistica pubblica, nelle persone del succitato dott. Alberto Lattavo e del dott. Massimo Nardone, la cui esperienza professionale assicura adeguata padronanza della disciplina dell'evidenza pubblica e delle verifiche di ammissibilità oggetto della presente fase;

CONSIDERATO che, ai fini del completamento del collegio nella composizione di tre membri e in ragione dello specifico oggetto dell'affidamento — progettazione esecutiva in ambiente BIM, direzione lavori e coordinamento della sicurezza — si reputa necessario integrare la Commissione con una professionalità dotata di rilevanti competenze tecnico-ingegneristiche, complementari rispetto a quelle giuridico-amministrative dei componenti già individuati;

ACCERTATA l'assenza, nell'organico della Sede e presso gli altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese, di professionalità in possesso di tali competenze tecnico-ingegneristiche, disponibili e prive di cause di incompatibilità;

RITENUTO pertanto necessario, in applicazione del principio desumibile dall'articolo 12 del D.M. 192/2017, integrare la Commissione con un componente esterno, diverso dal presidente, in possesso di idonea competenza ed esperienza in ambito tecnico-ingegneristico;

RITENUTO che la nomina dei componenti della Commissione costituisce atto di organizzazione amministrativa — relativo alla costituzione di un organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante — e non affidamento di un contratto di servizi, e che essa non è pertanto soggetta alle procedure di evidenza pubblica proprie degli affidamenti contrattuali;

CONSIDERATO pertanto che la scelta del componente esterno è effettuata *intuitu personae*, in ragione dei requisiti di professionalità ed esperienza, nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza, rotazione e imparzialità;

CONSIDERATO che la fase di prequalifica ha ad oggetto l'applicazione della normativa amministrativa e tecnica italiana (Codice dei contratti pubblici, regole tecniche nazionali, standard BIM) e che le manifestazioni di interesse pervenute provengono, in stragrande maggioranza, da operatori economici italiani, cosicché la competenza sostanzialmente richiesta al componente esterno è quella propria dell'ordinamento e del *public procurement* italiani;

RILEVATO che la previsione dell'articolo 12 del D.M. 192/2017, nella parte in cui contempla la scelta di uno dei membri tra i professionisti locali esperti del settore, è dettata con specifico riferimento alla commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e risponde all'esigenza — propria di quel contesto valutativo — di assicurare al collegio la conoscenza del mercato, delle prassi tecniche e delle condizioni di esecuzione del Paese in cui l'appalto è destinato a essere eseguito;

RITENUTO che l'estensione in via analogica di tale specifica previsione alla presente Commissione non risulti giustificabile, difettando l'*eadem ratio*: l'oggetto della valutazione qui rimessa al collegio è infatti costituito dal riscontro del possesso di requisiti di partecipazione disciplinati dalla normativa amministrativa e tecnica italiana — Codice dei contratti pubblici, regole tecniche nazionali, standard BIM — nei confronti di operatori economici in stragrande maggioranza italiani, sicché i parametri di valutazione sono essenzialmente italiani e la competenza richiesta è quella radicata nell'ordinamento nazionale, non già quella del mercato professionale locale;

CONSIDERATO che l'applicazione analogica dell'articolo 12 è pertanto ammissibile con riguardo a quanto la disposizione esprime in termini di principio generale di organizzazione — composizione numerica del collegio, criterio di individuazione fondato su professionalità ed esperienza, ricorso a un membro esterno diverso dal presidente in caso di carenza di idonee professionalità interne — e non anche con riguardo alla qualificazione territoriale del professionista, che costituisce elemento contestuale privo di corrispondenza nella fattispecie in esame;

CONSIDERATO, in via ulteriore e confermativa, che la Commissione opererà in modalità telematica e da remoto — modalità espressamente consentita dall'articolo 12, comma 2-bis, del D.M. 192/2017, che ammette lo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni e l'operatività attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale — con conseguente irrilevanza anche sul piano pratico della collocazione territoriale del membro esterno, non ricorrendo alcuna esigenza di presenza *in loco*;

VALUTATI il curriculum e l'esperienza professionale dell'Ing. Franco Conte, laureato in Ingegneria civile edile e iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma dal 1979, già dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e collocato in quiescenza dal 1° agosto 2020, il quale ha maturato una pluriennale e qualificata esperienza tecnico-amministrativa nell'ordinamento italiano, dapprima presso la Direzione Generale dell'Aviazione Civile — ove ha svolto attività di progettazione, direzione dei lavori, funzioni di ingegnere capo e di collaudo, nonché vigilanza sulla gestione di concessioni di costruzione — e successivamente presso l'ENAC con incarichi dirigenziali di direzione e di responsabilità del procedimento;

CONSIDERATO che l'Ing. Franco Conte ha maturato, accanto alle competenze di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche, una specifica e documentata esperienza in materia di evidenza pubblica — avendo tra l'altro rivestito, con D.M. n. 184/13 del 1° giugno 1989, l'incarico di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, oltre a incarichi di esame di progetti-offerta e di offerte economiche e di Responsabile del procedimento in gare per l'affidamento di servizi — e che il profilo così delineato integra le competenze tecnico-ingegneristiche necessarie alla presente fase, segnatamente ai fini della riconducibilità dei servizi dichiarati alle categorie e agli identificativi delle opere e della valutazione dei lavori analoghi, nonché la competenza propria dell'ordinamento e del *public procurement* italiani richiesta al componente esterno;

RILEVATO che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in materia di divieto di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, nell'interpretazione fornita dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 — integrata dalla successiva circolare n. 4 del 10 novembre 2015 — la quale, muovendo dal carattere tassativo delle norme di divieto e dal conseguente criterio di stretta interpretazione, con esclusione dell'interpretazione estensiva o analogica (in conformità alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, n. 23/2014/Prev del 10 settembre 2014), esclude espressamente dal divieto gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara;

RICHIAMATO il principio di stretta interpretazione delle fattispecie limitative dei diritti dei soggetti in quiescenza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile e amministrativa;

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento espresso dalla Presidenza del Consiglio — Dipartimento della funzione pubblica con le citate circolari, la partecipazione alle commissioni di gara non rientra tra gli incarichi vietati (incarichi di studio e consulenza, dirigenziali o direttivi, cariche di governo), sicché l'incarico in oggetto è conferibile anche a titolo oneroso;

RILEVATO che l'incarico ha natura di *munus* valutativo collegiale, puntuale e temporaneo, privo di contenuto consulenziale o direttivo, e che il compenso trova espressa copertura quale spesa della procedura da iscrivere nel quadro economico dell'intervento;

DATO ATTO che ai componenti interni, in quanto dipendenti della stazione appaltante, non spetta alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico;

RITENUTO di determinare il compenso del componente esterno in via prudenziale e al ribasso, tenuto conto della natura in prevalenza vincolata dell'attività di prequalifica, dell'assenza di attribuzione di punteggi tecnico-discrezionali e, in senso incrementativo, del numero dei candidati da esaminare (n. 38);

DATO ATTO che i parametri del D.M. 12 febbraio 2018, richiamati quale mero riferimento di congruità (essendo venuti meno i minimi inderogabili), collocano per i servizi di architettura e ingegneria di importo superiore a un milione di euro un tetto massimo di riferimento, rispetto al quale la presente determinazione si mantiene ampiamente al di sotto, fissando il compenso in euro 4.000,00 (quattromila/00) lordi, comprensivi di ogni onere fiscale e contributivo;

CONSIDERATO che, stante la modalità telematica e da remoto, non sono previsti rimborsi per spese di trasferta, con ciò assicurandosi la massima economicità della spesa;

VISTA la Sezione VIII dell'Avviso di indizione della gara, nel testo vigente a seguito dell'avviso di rettifica del 10 giugno 2026, la quale, per il caso in cui il numero delle domande ammesse sia superiore a dieci, dispone testualmente che «il RUP selezionerà i dieci operatori da invitare a presentare l'offerta, in base al più alto punteggio ottenuto attribuito mediante i seguenti criteri», di seguito nella medesima Sezione VIII tassativamente indicati;

DATO ATTO che, essendo pervenute n. 38 manifestazioni di interesse, è prevedibile che il numero dei candidati ammessi risulti superiore a dieci e che occorra pertanto dare corso alla fase di attribuzione dei punteggi di selezione;

CONSIDERATO che l'attribuzione dei punteggi costituisce la fase valutativa di maggiore delicatezza dell'intero procedimento di prequalifica, implicando apprezzamenti di natura tecnica — tra i quali la riconducibilità dei servizi dichiarati alle categorie e agli identificativi delle opere e la valutazione dei lavori analoghi — che postulano il possesso delle competenze tecnico-ingegneristiche per le quali si è reso necessario integrare il collegio con un componente esterno;

RITENUTO che il riferimento al Responsabile Unico del Progetto contenuto nella richiamata previsione debba essere inteso in senso sistematico, quale richiamo al medesimo nella qualità di Presidente della Commissione — alla quale la stessa Sezione VIII affida l'esame delle candidature —

e non quale attribuzione di una competenza monocratica, che risulterebbe disarmonica rispetto all'assetto collegiale delineato dalla medesima disposizione;

CONSIDERATO che tale lettura opera *in bonam partem*, assicurando ai candidati la garanzia rafforzata della valutazione collegiale senza modificare né i criteri di attribuzione né i punteggi previsti dall'Avviso, e non è pertanto idonea ad arrecare pregiudizio ad alcun partecipante;

RITENUTO di stabilire conseguentemente che l'attribuzione dei punteggi di selezione avvenga in forma collegiale e contestuale, con integrale verbalizzazione delle valutazioni operate e delle relative motivazioni, e che il Responsabile Unico del Progetto dia atto dei risultati della valutazione collegiale, provvedendo alle conseguenti comunicazioni agli operatori economici nelle forme previste;

RITENUTO altresì che la Commissione, nella prima seduta e comunque prima dell'apertura delle candidature, dia atto a verbale della presente statuizione unitamente ai criteri interpretativi che intende adottare nell'applicazione dei parametri di selezione;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.M. 192/2017, al Presidente, ai Commissari e al segretario si applicano l'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile e l'articolo 93, comma 5, lettere b) e c), del D.Lgs. 36/2023, mentre l'articolo 93, comma 5, lettera a), del medesimo Codice si applica ai soli componenti non in servizio nella sede estera e dunque, nel caso di specie, al solo membro esterno;

ACQUISITE in via preventiva rispetto alla nomina e al fine di evitare l'insorgere di cause di incompatibilità in capo a un componente già designato, dai soggetti individuati quali componenti della Commissione le relative dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, nonché di assenza di conflitto di interessi;

RITENUTO di dover altresì provvedere, in applicazione del principio desumibile dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del D.M. 192/2017, a individuare le funzioni e gli incarichi connessi all'affidamento dai quali i Commissari dovranno astenersi;

DATO ATTO che la composizione della Commissione sarà pubblicata ai sensi della normativa in materia di trasparenza, mentre i curricula dei componenti sono acquisiti agli atti del procedimento e resi disponibili ai fini delle verifiche di competenza e dell'eventuale accesso, secondo le disposizioni vigenti;

DECIDE

1. di costituire la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse relative alla procedura in oggetto, in applicazione dei principi desumibili dall'articolo 12 del D.M. 192/2017, nella composizione di tre membri di seguito indicata;
2. di nominare quali componenti interni, in ragione delle competenze giuridico-amministrative possedute, il dott. **Alberto Lattavo**, Responsabile Unico del Progetto, con funzioni di **Presidente** in conformità alla Sezione VIII dell'Avviso di indizione della gara, e il dott. **Massimo Nardone**, con funzioni di **Componente** e di segretario verbalizzante;
3. di nominare, per le motivazioni in premessa, quale **Componente esterno** l'Ing. **Franco Conte**, nato a Roma l'8 ottobre 1953, in possesso delle competenze tecnico-ingegneristiche assenti nell'organico della Sede, in applicazione dei principi desumibili dall'articolo 12 del D.M. 192/2017;
4. di stabilire che la Commissione opera in seduta collegiale e riservata, in modalità telematica e da remoto, con salvaguardia della riservatezza e integrale verbalizzazione dell'esame delle candidature, restando ammessa la presa visione individuale e da remoto della documentazione nella fase istruttoria; al termine dei lavori la Commissione stila l'elenco dei candidati ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
5. di stabilire che, ove il numero dei candidati ammessi risulti superiore a dieci, l'attribuzione dei punteggi di selezione secondo i criteri previsti dalla Sezione VIII dell'Avviso avvenga in forma collegiale e contestuale, con integrale verbalizzazione delle valutazioni operate e delle relative motivazioni; il Responsabile Unico del Progetto dà atto dei risultati della valutazione collegiale e provvede alle conseguenti comunicazioni agli operatori economici nelle forme previste;

6. di stabilire che la Commissione, nella prima seduta e comunque prima dell'apertura delle candidature, dia atto a verbale di quanto disposto al punto che precede, unitamente ai criteri interpretativi adottati nell'applicazione dei parametri di selezione;
7. di dare atto che ai componenti interni non spetta alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico;
8. di determinare il compenso spettante al componente esterno in euro **4.000,00** (quattromila/00) lordi, comprensivi di ogni onere fiscale e contributivo, senza rimborsi per spese di trasferta stante la modalità da remoto;
9. di imputare la relativa spesa al quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, sulla voce di bilancio III.04.05 «Spese per grandi ristrutturazioni»;
10. di stabilire, in applicazione del principio desumibile dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del D.M. 192/2017, che i Commissari dovranno astenersi dall'assumere, in relazione all'affidamento in oggetto, gli incarichi tecnico-professionali che ne costituiscono l'oggetto o che vi accedono, e segnatamente la progettazione, la verifica del progetto, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo e le attività di supporto tecnico specialistico, per tutta la durata della procedura e dell'esecuzione del contratto; restano ferme le funzioni istituzionali di Responsabile Unico del Progetto e le attività di gestione amministrativa della procedura proprie del personale della Sede, la cui compatibilità con l'ufficio di Commissario è riconosciuta dall'articolo 12, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto;
11. di disporre la pubblicazione della composizione della Commissione ai sensi della normativa in materia di trasparenza, dando atto che i curricula dei componenti sono acquisiti agli atti del procedimento e resi disponibili ai fini delle verifiche di competenza e dell'eventuale accesso, secondo le disposizioni vigenti.

Atene, 28/07/2026

Firmato dall'Ambasciatore Paolo Cuculi